

Publicato il 11/01/2024

**N. 00005/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00874/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2023, proposto da  
Alessandra Grassi, Claudia Angioni, Maria Laura Mura, Marco Disi,  
Giovanna Soddu, Andrea Denti, Carolina Berillo, Christian Morittu,  
Cristina Melis, Lucia Marcello, Francesca Madau, Nicoletta Sotgiu, Marco  
Madeddu, Claudia Ferreli, Francesca Satta, Giorgia Grussu, Giovanna  
Usai, Giulia Pinna, Laura Congiu, Angelica Bogdan, Martina Tendas,  
Cristina Fois, Chiara Zichi, Roberta Atzeni, Giulia Mannu, Carlotta Becca,  
Marta Mameli, Alessia Cortonesi, Giulia Fabbro, Elisa Simula, Chiara  
Baldino, Claudia Pes, Alessio Piu, Serena Chillotti, Rita Mazzamuto,  
Martina Monni, Roberta Bruno, Federica Dore, Giorgia Vacca, Fabrizia  
Porcu, Gioia Piga, Fabiano Musinu, Silvia Temo, Alessio Mura, Maria  
Luisa Campesi, Gianpasquale Manca, Cinzia Cogotzi, Antonella Assunta  
Barmina, Martina Dessì, Alessandra Mudadu, Luca Eletti, Elisa Nubile,  
Gabriele Barmina, Vanessa Piana, Marco Meloni, Irina Shvetsova, Maria  
Mudadu, Veronica Cardia, Rachele Piga, Maria Teresa Contu, Giovanna

Carboni, Elisa Tondo, Elisa Corrias, Claudia Licheri, Roberta Putzulu, Fabio Demelas, Silvia Manca, Alessia Erre, Maddalena Costa, Noemi Vacca, Sonia Puggioni, Chiara Frasconi, Elisa Frassu, Rebecca Pitotto, Giacomina Serra, Leonardo Canè, Giulia Sanna, Valerio Cesare Scroccu, Sara Verdecchi, Antonella Cioeta, Elena Pintus, Stefania Giorgia Piga, Silvia Contini, Maria Lisa Deiana, Daniele Tanca, Daniela Serra, Roberta Marras, Iolanda Lucchi, Daniela Porceddu, Davide Murino, Martina Serra, Daniela Ticca, Silvia Corda, Graziella Strinna, Francesca Gallus, Carla Gallus, Marta Tegas, Matteo Scalas, Giorgia Loi, Enrica Pulisci, Carla Lisa Manca, Riccardo Cabiddu, Stefano Paba, Cristina Demelas, Giulia Demurtas, Gloria Bellu, Angela Nieddu, Massimo Fresi, Elisabetta Vinci, Francesco Paoletti, Sara Usai, Martina Pischedda, Paola Delussu, Marzia Sechi, Sara Maccioni, Daniele Pili, Alberto Riu, Irene Melis, Alessandro Cambilargiu, Maria Cocco, Sara Campus, Michelina Tuveri, Sara Muroi, Tania Tatti, Stefano Cambuli, Rosanna Giordano, Salvatore Sanna, Federica Minafra, Silvestra Talanas, Piero Paoli, Francesca Zichina, Serena Mereu, Carla Monni, Iliaria Tumolillo, Giulia Todde, Claudia Sardu, Matteo Angioni, Sara Galisai, Gabriele Curreli, Michela Doneddu, Laura Tilocca, Antonio Monti, Francesca Floris, Caterina Mulas, Ilenia Salaris, Simonetta Casu, Anna Cualbu, Paola Carta, Andrea Pompianu, Maria Raimonda Mannu, Elisa Quartu, Antonella Dettori, Alessio Serra, Francesca Carau, Martina Sau, Nicoletta Pendugiu, Giulia Caffiero, Valeria Putzulu, Giulia Bernardini, Stefano Meloni, Roberta Sanna, Michele Piredda, Enrica Pisu, Valeria Carboni, Gaia Tardino, Francesca Carrus, Gaia Gentile, Chiara Campus, Giovanna Paola Cogoni, Luca Piras, Simone Picci, Ivan Muggianu, Martina Marras, Giusy Mattu, Ildangela Marteddu, Manuela Catzeddu, Gilda Porru, Laura Cuccu, Maria Francesca Casu, Alessandro Murru, Benedetta Contu, Mariantonietta Saiu, Paola Derudas, Claudia Mariani, Fabio Lupino, Elisa Meloni, Valeria Canu, Enrica Cardia, Noemi Di Stefano, Eleonora Carta, Licia Delaconi, Miriam Casalini, Letizia Pau,

Antonio Corrias, Alice Piras, Battistina Medde, Marilena Ruiu, Laura Contu, Alice Lizzeri, Alessia Orru, Francesca Spanu, Marianna Muscau, Martina Delogu, Ilenia Carai, Valeria Alfonso, Francesca Chessa, Flavia Ucheddu, Emanuela Migheli, Michela Agresta, Gianfranca Porcu, Daniela Serra, Giulia Santoru, Alessia Piras, Gianna Nieddu, Samantha Gioi, Nicolo Falchi, Giovanna Masuri, Francesco Masala, Roberta Piredda, Aurora Piras, Edoardo Peddis, Eleonora Lallai, Maria Letizia Pisu, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Cossu, Corrado Maxia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Corrado Maxia in Cagliari, via Cugia 1;

***contro***

Azienda Regionale della Salute- A.R.E.S. Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Trudu, Anna Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

a) del provvedimento della commissione esaminatrice del “pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 118 posti di infermiere- Area professionisti della salute e funzionari, per le aziende del SSR indetto con determinazione dirigenziale n° 684 del 3.3.2023 e con determinazione dirigenziale n° 694 del 6.3.2023” indetto da ARES Sardegna, di data sconosciuta, pubblicato sul sito internet istituzionale di ARES Sardegna, avente a oggetto l'esclusione dei ricorrenti dal concorso, anche solo limitatamente alla parte in cui ha disposto l'esclusione dei ricorrenti;

b) della nota del Direttore SC Ricerca e Selezione del personale per le aziende del SSR di ARES Sardegna prot. n° PG/2023/68669 del 27.11.2023, avente a oggetto “diario delle prove e convocazione candidati pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato di n. 118 posti idi infermiere- Area professionisti della salute e funzionari” (doc. n. 8 fasc. ric.);

c) dei verbali o altri atti, comunque denominati, di data sconosciuta della commissione esaminatrice del “pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 118 posti di infermiere- Area professionisti della salute e funzionari, per le aziende del SSR indetto con determinazione dirigenziale n° 684 del 3.3.2023 e con determinazione dirigenziale n° 694 del 6.3.2023” indetto da ARES Sardegna aventi a oggetto le modalità di svolgimento della prova scritta e la relativa correzione dei risultati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale della Salute- A.R.E.S. Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno esposto di aver tutti partecipato al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n° 118 posti di infermiere indetto dall’Azienda Regionale della Salute - A.R.E.S. Sardegna (ARES) con bando n° 30 del 18/4/2023.

All’esito della prova scritta, la Commissione di concorso ha approvato l’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova pratica e di quelli esclusi dalla procedura; i ricorrenti venivano così esclusi dal concorso, non avendo conseguito il punteggio minimo di 21/30.

2. Su tali basi, i ricorrenti hanno impugnato gli atti epigrafati deducendo Violazione di legge per violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Violazione degli art. 1,3, 7 e 8 D.P.R. n° 487/1994. Violazione degli art. 3 e 12 D.P.R. n. 220/2001. Violazione del bando di concorso.

In tal senso, hanno esposto come nel bando fosse previsto lo svolgimento di una prova concorsuale scritta, consistente “*nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale*”, laddove la prova scritta, contrariamente a quanto previsto nel bando (e nell’avviso di convocazione, che nulla diceva in merito), si è svolta senza alcun preavviso mediante test a risposta multipla, e non mediante tema o quesiti a risposta sintetica.

Il bando stesso invece prevedeva la possibilità di svolgimento di test a risposta multipla solo, in base al numero delle domande di partecipazione, per lo svolgimento di una eventuale prova preselettiva, ancora prima di verificare i requisiti di partecipazione e non concorrente alla formazione del punteggio finale.

3. Resiste in giudizio l’ARES, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Alla camera di consiglio del 10.01.2024, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una definizione *ex art. 60 cod. proc. amm.*, previo avviso alle parti.

5. Preliminarmente, deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dalla ricorrente Floris Francesca, nei cui confronti il giudizio deve dunque essere dichiarato estinto *ex art. 84 cod. proc. amm.*

6. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il bando di concorso, quanto allo svolgimento della prova scritta, espressamente prevede, all’art. 8, che essa “*consisterà nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su temi inerenti lo specifico profilo professionale*” (doc. 1 p. 11), laddove l’art. 6 prevede che “*l’Amministrazione, in base al numero delle domande di partecipazione pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione*”, la quale “*potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di*

*domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso” (p. 9-10).*

Orbene, nel caso che occupa, è pacifico in causa che la prova preselettiva non si è svolta e, invece, la Commissione esaminatrice ha deciso di svolgere la prova scritta del concorso nella modalità del test strutturato a risposta multipla.

Ad avviso del Collegio tale scelta della Commissione si pone in contrasto con l’art. 8 della *lex specialis* e non sono sufficienti a superare l’evidenziata illegittimità le difese dell’amministrazione.

7. In tal senso infatti, non è condivisibile la tesi per cui *“la formulazione della prova con articolazione su risposta multipla si appalesa quale species rispetto al genus quesiti a risposta sintetica”* (p. 5 memoria).

In senso contrario deve rilevarsi come, in primo luogo, che le tipologie di prove siano differenti risulti già da una interpretazione letterale e sistematica del bando stesso poiché, come visto, l’atto generale distingue tra quesiti a risposta sintetica per la prova scritta e test a risposta multipla per la sola prova preselettiva; e, d’altronde, lo stesso art. 43 del DPR 220/2001, citato dall’amministrazione, richiama, per lo svolgimento della prova scritta, solo la possibilità di svolgimento di quesiti a risposta sintetica, non anche la somministrazione di test a risposta multipla.

Che le due tipologie di prova non siano tra loro equiparabili e dunque fungibili è argomentazione d’altronde già nota nella giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoga a quella che occupa, nella quale *“il bando di concorso prevedeva (pag. 5 e 6) che l’Amministrazione potesse far effettuare una prova di preselezione, senza attribuzione di punteggio, avente ad oggetto un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla (...) Lo stesso bando prevedeva poi al paragrafo “Commissione Esaminatrice e Prove d’Esame” (pag. 7) che la prova scritta avrebbe dovuto riguardare l’impostazione di un piano di lavoro (...) o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso”*, e, come nel

caso oggi in esame, *“la facoltà di far precedere lo scritto da una prova preselettiva non è stata tuttavia esercitata”*.

Orbene, per tale fattispecie, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che *“lo stesso bando, come sopra indicato, prevedeva invece la possibilità di effettuare una prova preselettiva con test ai fini di ammettere alla prova scritta un numero di candidati suscettibile di una celere correzione. Le regole concorsuali sono state quindi redatte secondo una scansione che ha autovincolato l'Amministrazione ad un percorso di esame preciso ed inderogabile da parte della commissione giudicatrice*

*14.2. In sostanza, le clausole del bando di concorso non potevano essere assoggettate ad un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258).*

*14.3. La commissione di esame, che invece nella sua prima seduta ha previsto di effettuare la prova scritta mediante test a risposta multipla, non aveva dunque margine di discrezionalità nel modificare il percorso delle prove secondo quanto stabilito dal bando (avrebbe potuto invece procedere all'effettuazione di una prova preselettiva con le medesime modalità)”, anche perché “il profilo sopra evidenziato non riveste carattere meramente formale, ma attiene, come rilevato dal Tar, ad una modifica che ha inciso non solo in termini di redazione della prova scritta e delle modalità del relativo giudizio da parte della commissione (un conto è la correzione “automatica” delle risposte multiple, un conto è il giudizio sull'elaborato, anche a risposta in forma sintetica, e sulla sua redazione)” (Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2023, n. 3363).*

Tale ultimo aspetto è ben evidenziato anche dalla giurisprudenza di primo grado che ha affermato che *“il richiamo contenuto nel bando alla*

*possibilità di far svolgere la prova sotto forma di soluzione di quesiti a risposta sintetica, non può ritenersi equivalente al test.*

*Infatti, come osservato in giurisprudenza, solo la stesura di un elaborato consente di saggiare la capacità argomentativa e di elaborazione personale dei candidati secondo criteri di logicità e di esame critico delle questioni, mentre i test mirano essenzialmente a verificare la conoscenza nozionistica da parte dei concorrenti nei particolari argomenti oggetto delle prove (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 17 gennaio 2022, n. 126 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 luglio 2022, n. 1212).*

8. Da quanto sin qui esposto emerge l'irrelevanza, ai fini della decisione, delle considerazioni spese dall'amministrazione in merito agli obiettivi di *“semplificazione e una maggiore celerità nella correzione, con l'obiettivo di garantire la massima partecipazione al concorso e la piena trasparenza ed efficienza nelle procedure”* (p. 7), poiché, al più, tali elementi, in disparte la loro condivisibilità o meno nel merito, non possono comunque essere valorizzati autonomamente dalla commissione di concorso in spregio alle regole sancite dal bando: il che è avvenuto, essendosi chiarita la differenza tra test a risposta multipla e quesito a risposta sintetica.

Di tal che, gli atti con cui la commissione ha disposto lo svolgimento di una prova scritta secondo la modalità del test a risposta multipla e gli esiti di tale prova sono illegittimi.

9. Rileva peraltro sin d'ora il Collegio che, ai fini dell'esatta perimetrazione della latitudine della presente sentenza e della sua esecuzione, in primo luogo, essa non impone che la rinnovazione della fase concorsuale debba avvenire con una diversa commissione giudicatrice, *“in quanto la correzione del test somministrato è avvenuta in modo automatico, senza l'esercizio di apprezzamenti da parte della stessa”* (ancora Cons. Stato, Sez. III, n. 3363/2023).



Inoltre, deve rilevarsi che non possono tenersi fermi i risultati dei candidati che hanno superato la prova svolta in modo difforme da quanto previsto dal bando, poiché *“essendo stata accertata l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prima prova scritta, atto iniziale della procedura concorsuale, l’esatta esecuzione della sentenza impone la riedizione dell’intero procedimento concorsuale a tutela della par condicio di tutti i candidati.*

*Sotto il profilo oggettivo, va osservato che la prima prova scritta e le ulteriori prove, quella pratica e quella orale, appartengono ad una medesima sequenza procedimentale.*

*La prima prova scritta costituisce infatti un atto necessariamente preparatorio delle successive, alle quali non si può accedere senza il superamento del primo scritto” (T.A.R. Veneto, Sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1339, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato).*

Perciò, come rilevato dalla giurisprudenza ora richiamata, in sostanza la corretta ottemperanza alla sentenza comporta:

*“- che la procedura concorsuale debba essere rinnovata fin dal principio secondo le modalità previste dal bando, e ciò non esclude la possibilità che l’Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, possa fare precedere le prove da un procedimento di preselezione secondo quanto previsto dalla lex specialis;*

*- che debba essere considerata priva di effetti sotto ogni punto di vista – tamquam non esset – la prima prova scritta già svolta, atto iniziale della procedura concorsuale, con la conseguenza:*

*a) che devono considerarsi caducati tutti gli atti successivi della procedura non essendo stati seguiti dall’approvazione della graduatoria;*

*b) che alla prima prova scritta non possa essere ricondotto un effetto di implicita rinuncia per quanti non si siano presentati nel giorno del suo*

*svolgimento, i quali dovranno pertanto essere ammessi a partecipare al concorso in condizioni di parità con gli altri concorrenti;*

*c) che potranno partecipare al concorso anche i candidati ammessi che non hanno proposto ricorso avverso l'esclusione all'esito della prima prova, perché il giudicato amministrativo nel caso in esame assume effetti ultra partes, che si giustificano in ragione dell'inscindibilità degli effetti dell'atto e del vizio dedotto" (T.A.R. Veneto, n. 1339/2023 cit.).*

10. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.

Le spese del giudizio, stante la peculiarità delle questioni giuridiche controverse ed oggetto solo di recente esame da parte della giurisprudenza, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto nei confronti di Floris Francesca per rinuncia e nel resto lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Gabriele Serra**

**IL PRESIDENTE**

**Marco Buricelli**

## IL SEGRETARIO